

MARCO NADDEO\*

*Anticorruzione e antiriciclaggio: criminal networks e modelli di prevenzione a confronto\*\**

*Sommario:* 1. Corruzione e riciclaggio nella prospettiva criminologica. – 2. Modelli di prevenzione vs *criminal networks*. – 3. Transnazionalità e *agire economico* nell'era del Fintech. – 4. Il contributo dell'I.A. (Intelligenza Artificiale). – 5. I limiti di un diritto penale del *rischio*.

1. *Corruzione e riciclaggio nella prospettiva criminologica*

Dall'osservatorio dell'empiria *corruzione e riciclaggio* appaiono funzionalmente interconnessi, oltre che caratterizzati, già sotto il profilo metagiuridico, da un rapporto di continuità, per cui è dato assistere al riciclaggio di proventi generati da ipotesi corruttive, penalisticamente idonee a fungere da *predicate-crime* dell'art. 648-bis c.p. Dopotutto, la corruzione è un *delitto non colposo* che può generare *denaro, beni o altre utilità* potenzialmente oggetto di operazioni realizzate *in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa*. Ricordando Hassemer, verrebbe da dire che siamo di fronte a una perfetta corrispondenza tra *“fattispecie e tipo”*.

Da un punto di vista fenomenologico, la combinazione di queste due forme di *white collar crimes* è particolarmente frequente e oggi rappresenta lo strumento che consente alla criminalità organizzata di occupare interi cicli economici in aree territoriali sempre più estese. Non a caso, chi di recente ha inteso rappresentare geometricamente la posizione assunta dai *criminal networks* lo ha fatto collocandoli al vertice alto di un triangolo che vede agli angoli opposti della base

---

\* *Docente a contratto di Diritto Penale dell'Economia presso l'Università degli Studi di Salerno; Professore incaricato di Diritto Penale presso l'Università Link Campus University di Roma.*

\*\* *Contributo sottoposto positivamente al referaggio secondo le regole del double blind peer-review.*

*l'amministrazione pubblica e l'economia*<sup>1</sup>, vale a dire – nella prospettiva patologica – la *corruzione* come metodo di infiltrazione e il *riciclaggio* come anello di congiunzione tra mercato e crimine.

Evidentemente, la criminalità associativa sfrutta l'elevato potenziale offensivo (dei diversi livelli) della corruzione per incidere sulle scelte dell'amministrazione pubblica, facendo ricorso alle tangenti (*I livello*), alla compravendita della funzione pubblica (*II livello*) e, finanche, alla stabile infiltrazione di sodali nei pubblici uffici (*III livello*). Si tratta di un illecito in grado di incidere sulla gestione della cosa pubblica, distraendone a vantaggio del crimine cospicue risorse che vengono successivamente immesse nel mercato e ne inquinano l'economia con ulteriori pregiudizi per gli operatori sani e non solo. Ecco dunque il *minimo comun denominatore* di due fattispecie dotate di spiccata capacità distorsiva – nei confronti della P.A. e dell'economia – e di potere d'azione transnazionale tipico del c.d. crimine delle opportunità, che può costituire importanti *asset* finanziari e arrivare a influenzare i processi decisionali più significativi per l'economia e l'amministrazione della cosa pubblica<sup>2</sup>.

D'altronde, colletti bianchi e criminalità organizzata seguono canali almeno in parte identici e i risultati che conseguono finiscono con il sovrapporsi, *rectius* amplificarsi vicendevolmente, potendo contare su di “un moltiplicatore di reddito inquinante veicolato da imprese a partecipazione mafiosa o da prassi illegali, che coalizzano e confondono associazioni criminali e condotte illecite di imprese normali. Le distorsioni del mercato e della concorrenza, a livello internazionale e interno, alterati da soggetti “non concorrenziali” a livello di produttività di beni, di logiche del profitto e di gestione finanziaria, costituiscono la conseguenza indiretta ma non remota di quelle sinergie”<sup>3</sup>. Il volano di questa pericolosa vite ascendente è rintracciabile nell'elevato ROI (*Return On Investment*) dell'economia criminale che – come si avrà modo di

---

<sup>1</sup> Si tratta dello schema geometrico utilizzato da G. TARTAGLIA POLCINI, *La corruzione “liquida”*, in *Il diritto penale della globalizzazione*, in *Il diritto penale della globalizzazione*, 5/2020, p. 4, che descrive le caratteristiche del crimine organizzato moderno come ricorrenti in tutto il mondo, affermando che “*gli schemi corruttivi e di riciclaggio si presentano con affinità disarmanti in tutto il pianeta*”.

<sup>2</sup> Il crimine organizzato, nelle sue forme più attuali, potrebbe essere l'esito non di un *deficit*, ma di una ipertrofia delle opportunità secondo L. DONATO, *Diritto penale ed economia: criminalità, imprese, banche*, in L. DONATO e D. MASCIANDARO (a cura di), *Moneta, banca, finanza. Gli abusi del mercato*, Milano, 2001, p. 51.

<sup>3</sup> In tal senso, M. DONINI, *Commento*, in A. R. CASTALDO, M. NADDEO, *Il denaro sporco. Prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio*, Padova, 2010, p. XX.

spiegare *infra* – rende le regole del mercato ancora meno appetibili e spesso sfornite della base consensuale indispensabile perché esse risultino efficaci.

A complicare il quadro stanno la globalizzazione e l'innovazione tecnologica propria dell'era del *Fintech* che dischiudono alla *criminalité d'affaires* nuove latitudini, ponendo gli strumenti di prevenzione e contrasto di fronte a nuovi e inattesi scenari. Inoltre, la devianza risulta essere sempre più spesso espressione di una organizzazione complessa, attratta da interessi convergenti con quelli dell'impresa, finendo per raggiungere livelli di compenetrazione criminalità-impresoria tali da abbassare le probabilità di scoperta del reato. Allo stesso modo, la "corruzione liquida" sfugge allo schema tipico della corruzione penalisticamente intesa, consentendo alla criminalità di giungere ai vertici soprattutto degli enti locali territoriali, infiltrandosi nell'amministrazione pubblica e nell'economia attraverso metodi non violenti, che si declinano anche mediante l'esercizio di attività d'impresa<sup>4</sup>. L'obiettivo è sempre lo stesso: aumentare i profitti e superare il limite della ottimizzazione in spregio delle *regole del gioco*, forzando gli strumenti a disposizione (la funzione pubblica come i mezzi economici) con manovre, sempre più complesse e sofisticate, difficili da intercettare<sup>5</sup>.

Non deve essere dimenticato, infatti, che tali crimini possono essere paragonati ai *giochi dinamici a informazione incompleta* cui J. Nash riconduceva strategie miste ovvero "distribuzioni di probabilità sulle strategie pure"; vale a dire, *giochi* in cui i *pay-offs* divengono "*forme multilineari rispetto alle probabilità con le quali i diversi giocatori giocano le loro strategie pure*"<sup>6</sup>. In questo segmento, colui che delinque è molto spesso un *calcolatore raffinato* che sceglierà la propria strategia tenendo conto degli strumenti di prevenzione e contrasto, in modo da raggiungere il miglior risultato possibile (tanto in termini di guadagno, quanto in termini di minimizzazione del rischio ad esso

---

<sup>4</sup> Conformemente, G. TARTAGLIA POLCINI, *La corruzione "liquida"*, op. cit. In argomento, Z. BAUMAN, *Liquid modernity*, Polity Press, Cambridge UK, 2000, *passim*.

<sup>5</sup> In argomento, L. PICOTTI, *Profili penali del cyberlaundering: le nuove tecniche di riciclaggio*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, n. 3-4/2018, pp. 594 ss.; di recente, M. CROCE, *Cyberlaundering e valute virtuali. La lotta al riciclaggio nell'era della distributed economy*, in *Sistema penale*, n. 4/2021, pp. 127 ss. G.J. SICIGNANO, *Bitcoin e riciclaggio*, Torino, 2019, *passim*; L. STURZO, *Bitcoin e riciclaggio 2.0*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 5/2018.

<sup>6</sup> Il modello matematico per lo studio delle *situazioni competitive* in cui gli antagonisti godono di autonoma capacità decisionale è teorizzato da J. NASH, *Giochi non cooperativi e altri scritti*, H. W. KUHN, S. NASAR (a cura di), Bologna, 2004, spec. p. 47.

geneticamente associato). Tale risultato dipenderà anche dall'atteggiamento congiunturale che gli altri attori in campo intenderanno adottare fornendo allo Stato il loro prezioso supporto, anziché sottrarsi agli obblighi di collaborazione attiva o, addirittura, prediligere la collusione criminale.

Queste in sintesi le ragioni che spingono il legislatore alla elaborazione di una *politica criminale integrata* dove la prevenzione è il vero fulcro dell'anticorruzione e dell'antiriciclaggio, evitando che il sistema abdichi ai necessari controlli ripiegandosi su una *politica penale* che rischia di risultare tardiva rispetto a fenomenologie criminose 'infiltranti' come quelle in esame.

## 2. *Modelli di prevenzione vs criminal networks*

L'effettività – intesa come tasso di osservanza complessiva della norma sia da parte dei destinatari che degli incaricati all'implementazione – si nutre di empiria<sup>7</sup>, motivo per cui l'indagine fenomenologica e il volto attuale dell'illecito penale che essa consegna all'operatore del diritto devono orientare i nuovi modelli di prevenzione (e repressione).

Da questo punto di vista, vanno adeguatamente considerati due fattori fondamentali: *i*) l'asimmetria informativa che pone l'*enforcement* in una posizione di svantaggio rispetto al crimine, cui è consentito operare più volte la sua scelta in modo sequenziale, anche dopo aver osservato la mossa del giocatore-Stato; *ii*) l'esistenza di più soluzioni che, per tornare alla citata *Teoria dei giochi*, ammettono più equilibri e rendono più complessa la strategia ottimale anche alla luce del carattere non cooperativo del gioco (in forza del quale sono precluse contrattazioni preliminari tra le forze antagoniste).

Sotto il primo aspetto, tanto la corruzione quanto il riciclaggio possono contare sul predominio di scelte razionali, adottate da attori professionali in grado di utilizzare tecniche sofisticate e di sfruttare al meglio le opportunità offerte dalla evoluzione tecnologica, puntando alla rarefazione della condotta criminale (c.d. de-individualizzazione della criminalità economica). In tale settore ruolo centrale è quello rivestito dal prezioso bene delle *informazioni* che i colletti

---

<sup>7</sup> Efficacemente, S. MOCCIA, *Effettività e normativa antiriciclaggio*, in E. PALOMBI (a cura di), *Riciclaggio dei proventi illeciti. Tra politica criminale e diritto vigente*, Napoli, 1996, p. 303.

bianchi puntano a preservare, contenendo i rischi di *discovery* di fronte ai tentativi messi in campo dallo Stato per azzerare o almeno ridurre il *gap* informativo che lo vede costantemente in svantaggio.

Da questa prospettiva, i modelli dell'antiriciclaggio (D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231) e dell'anticorruzione (Legge 6 novembre 2012, n. 190) muovono nella stessa direzione, puntando alla creazione di presidi organizzativi che possano generare flussi informativi essenziali tanto in fase preventiva quanto in termini repressivi. Gli obblighi di collaborazione attiva e la figura del Responsabile antiriciclaggio trovano il loro corrispondente nei piani anticorruzione e nel Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, confluiti – in base al processo di *compliance* aziendale – nei modelli di organizzazione e gestione previsti dal D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 per mettere l'ente al riparo dalla responsabilità derivante da reato. Insomma, il sistema punta sulla tutela dell'integrità dell'economia e dei mercati, ricorrendo alla collaborazione attiva delle P.A. (PTCT) e degli agenti pubblici (segnalazioni *Whistleblowing*), nonché su quella richiesta a vaste categorie di operatori qualificati, in possesso di informazioni finanziarie/patrimoniali "privilegiate" (i cc.dd. soggetti obbligati: categorie diversificate che contengono anche le figure professionali degli avvocati, notai, commercialisti, ecc.).

Si tratta nella sostanza di anticorpi inoculati nelle organizzazioni complesse per neutralizzare il virus della criminalità, impedendogli di corrompere il soggetto sano e di pregiudicare il sistema immunitario evitando che esso sia compenetrato e sfruttato come schermo utile ad abbassare le probabilità di scoperta del reato. D'altronde, è proprio dalla cultura della legalità e, conseguentemente, dall'ampiezza del consenso sociale ottenuto dalla norma che dipende il grado di cooperazione dei consociati e, quindi, il raggiungimento del miglior risultato<sup>8</sup>. In tal senso, il secondo fattore postula che la scelta collaborativa sia resa *dominante*, vale a dire massimizzante in termini di utilità raggiungibile in un'ottica che sappia temperare il binomio im-

---

<sup>8</sup> Il tema è chiaramente illustrato da D. MASCIANDARO, *Antiriciclaggio: la legalità come valore del mercato. Riforma delle regole e impatto sui rapporti tra banche, clienti e autorità*, Roma, 2000, pp. 17 ss.

pegno-incentivi<sup>9</sup> così da raggiungere e mantenere il vincolo di partecipazione del maggior numero degli attori.

I modelli di prevenzione del riciclaggio e della corruzione aderiscono – almeno in parte – a tale *ratio* politico-criminale puntando alla *internalizzazione* dell'integrità per bonificare l'*humus* sul quale può attecchire il crimine economico. Inducendo la pubblica amministrazione e il privato a costituire organismi di vigilanza interni e dotarsi di flussi informativi, tali discipline consentono di appianare la segnalata asimmetria e di garantire un monitoraggio costante delle aree esposte al rischio-reato mediante protocolli organizzativi tarati sullo specifico livello di gravità da gestire (c.d. approccio basato sul rischio) nelle fasi di *risk-assessment* e *risk management*.

Il legislatore italiano ha compreso che il crimine organizzato non può esistere senza la corruzione, né assumere o mantenere il controllo di attività economiche senza riciclare le ingenti masse di ricchezza illecita prima di immetterle sul mercato. Ecco perché si dice che il riciclaggio opera in continuità con la corruzione, trasformando da potenziale in effettiva la ricchezza generata illecitamente<sup>10</sup>. L'intricato rapporto tra le due fattispecie è indiziato dalla previsione di adempimenti (antiriciclaggio) rafforzati per la verifica dell'identità delle persone politicamente esposte e risulta formalmente consacrato dal principale organismo antiriciclaggio internazionale operante in ambito OCSE: il Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI). Nelle sue 40 Raccomandazioni, infatti, il GAFI ha attribuito particolare rilievo al rafforzamento dei presidi relativi alle persone politicamente esposte (PEP). Il Gruppo ha analizzato i nessi tra le misure antiriciclaggio e l'obiettivo della lotta alla corruzione, elaborando specifiche linee-guida volte al migliore utilizzo dei presidi antiriciclaggio per il contrasto della corruzione<sup>11</sup> dove vengono messe in evidenza le vulnerabilità del fenomeno corruttivo di fronte ai presidi antiriciclaggio. Nello stesso senso, il lavoro congiunto del GAFI con gli esperti dell'*Anti-Corruption Working Group* del G20 che orienta le *policies* nazionali a istituzionalizzare la

<sup>9</sup> Ampiamente, A. R. CASTALDO, M. NADDEO, *Il denaro sporco. Prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio*, Padova, 2010, pp. 54 ss.

<sup>10</sup> Tra gli altri, E. CAPPA, D. CERQUA, *Il riciclaggio di denaro. Il fenomeno, il reato, le norme di contrasto*, Milano, 2012, pp. 3 ss.

<sup>11</sup> FINANCIAL ACTION TASK FORCE, *Specific Risk Factors in the Laundering of Proceeds of Corruption. Assistance to reporting institutions*, Parigi, 2 luglio 2012.

collaborazione tra autorità antiriciclaggio e anticorruzione, favorendone lo scambio di informazioni. In questo modo, l'azione di prevenzione della corruzione può contribuire a ridurre il rischio di riciclaggio, mentre l'antiriciclaggio può ostacolare il reimpiego dei proventi della corruzione, accrescendone i costi e rendendola meno vantaggiosa.

D'altra parte, è risaputo che per il riciclaggio dei proventi della corruzione vengono spesso utilizzati veicoli societari, organizzazioni *no-profit*, nonché intermediari o professionisti specializzati (*gatekeepers*) che facilitano le operazioni volte a impedire che fondi illecitamente accumulati siano riferibili al corrotto (al tempo stesso, il corruttore tende a celare le risorse destinate alla corruzione così da impedirne la tracciabilità). Per tale ragione, la Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) nell'esercizio della sua funzione di ausilio alla rilevazione delle operazioni sospette ha elaborato schemi e modelli di comportamenti anomali che (*ex art. 6, comma 7, lett. b), d.lgs. 231/2007*) integrano gli indicatori di anomali riferibili proprio alla corruzione.

Anomalie operative collegate a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio sono elementi idonei ad attrarre la segnalazione nella zona del rischio-corruzione. I casi vanno dalla ricezione della tangente per il tramite di società schermo alle ipotesi di concussione ed estorsione ovvero di appropriazione di risorse pubbliche attraverso forme molteplici di frode, di abuso di potere e conflitto di interessi<sup>12</sup>. Il dato rivela il carattere trasversale della corruzione rispetto ad altri reati (commessi per creare la provvista utile a corrompere), motivo per cui spesso le indagini su fatti di corruzione gemmano dall'investigazione inerente reati diversi prodromici alla creazione della relativa provvista (emissione di fatture per operazioni inesistenti tramite utilizzo di cartiere, false comunicazioni sociali, ecc.). In questo modo si superano gli ostacoli legati all'indebito esercizio di prerogative istituzionali che la PEP sfrutta per influenzare i propri interlocutori o piegare la funzione pubblica a interessi privatistici.

Da questo punto di vista, già nella Comunicazione UIF dell'8 luglio 2010, può leggersi che “nell'ambito dell'azione di prevenzione del riciclaggio assume crescente rilievo il fenomeno

---

<sup>12</sup> I. BORRELLO, *I presidi antiriciclaggio e il contrasto alla corruzione. L'esperienza dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia*, in *Argomenti*, Università degli Studi di Urbino, n. 6-2017, p. 13.

degli abusi nell'erogazione e nella gestione dei finanziamenti pubblici alle imprese". Interessante, sottolineare che già in quel periodo la tematica veniva considerata "rilevante, da un lato, per le distorsioni indotte nel corretto funzionamento dei meccanismi di mercato a svantaggio degli operatori economici onesti, dall'altro, per le evidenti connessioni tra l'attività criminale in questione e la corruzione, con elevati rischi di condizionamento e di inquinamento delle scelte pubbliche". Non a caso, l'indicatore di anomalia connesso all'identità del soggetto cui è riferita l'operazione contempla le persone politicamente esposte ovvero le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come elencati dall'art. 1, comma 2, lett. *dd*), del D. Lgs. 231/2007.

### 3. *Transnazionalità e agire economico nell'era del Fintech*

A ben vedere, il sistema di prevenzione cui si è fatto cenno si fonda sulla collaborazione tra la componente privata e quella pubblica, ma anche sulla collaborazione tra le autorità, a livello interno e internazionale. E ciò vale tanto per l'antiriciclaggio quanto per l'anticorruzione, entrambi segnati dall'*agire economico* e dunque tendenti a svolgersi oltre i confini nazionali, sfruttando disallineamenti normativi e opacità delle legislazioni nazionali.

L'impronta economica e la propensione al profitto è un carattere marcante della *foreign bribery* che corrompe l'economia e frena lo sviluppo. È il *profiling* della nuova criminalità organizzata che stravolge il *cliché* delle vecchie mafie e si afferma nella realtà fenomenica, portando la minaccia per la società a un livello più alto di quello veicolato tramite la violenza e la intimidazione. Nella nuova visione criminosa le armi cedono il posto al potere economico-corruttivo, fisiologicamente elastico e sfuggente alle rigide scansioni nazionali (sia in termini geografici che in termini normativi).

Le sofisticazioni criminali impongono nuove metodologie investigative, dove trovano giustamente spazio forme di cooperazione giudiziaria o di strumenti chiave come le squadre investigative comuni (SIC), che consentono di coordinare le indagini e aumentare la fiducia reciproca tra le forze dell'ordine e le autorità giudiziarie. In questo orizzonte si collocano conver-



genze come quella condensata nel protocollo d'intesa tra la Direzione Nazionale Antimafia e la Unità d'Informazione Finanziaria per l'Italia siglata il 15 marzo 2021 con l'obiettivo di "rendere sempre più immediato l'utilizzo delle informazioni contenute nelle segnalazioni di operazioni sospette e nelle comunicazioni delle FIU estere da parte della magistratura e favorire la profondità delle analisi finanziarie svolte dall'Unità". Significativo che: *i)* sono ulteriormente rafforzate le forme di collaborazione tra DNA e UIF per l'approfondimento delle casistiche che emergono dall'incrocio dei dati; *ii)* le informazioni contemplano le comunicazioni delle FIU estere.

La risposta ordinamentale rivela i nuovi tratti di una criminalità ontologicamente transnazionale e invisibile, che impone scelte strategiche improntate al *sospetto* con *norme funzionali* che cristallizzano la fattispecie a un livello di mero *pericolo*, disegnando schemi preventivi che si avvalgono della collaborazione doverosa di soggetti dotati di conoscenze in grado di agevolare l'accertamento di eventuali illeciti penali. Gli obblighi di collaborazione attiva contemplano infatti la creazione di preziosi *data-base* (si pensi all'Archivio Unico Informatico in materia antiriciclaggio), alimentati dalle informazioni raccolte in sede di adeguata verifica, e consentono di stimolare le indagini tramite atti pre-investigativi (le cc.dd. segnalazioni di operazioni sospette) che forniscono agli inquirenti spunti per le indagini ovvero elementi di approfondimento in grado di corroborare la *notitia criminis*.

La schiera degli obbligati è a sua volta sintomatica degli obiettivi perseguiti dal legislatore (europeo e, conseguentemente, nazionale), vale a dire la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Essa si nutre dell'apporto di diverse categorie (dagli intermediari bancari e finanziari ai professionisti, fino ai revisori legali, agli altri operatori non finanziari) ed è oggetto di una costante implementazione. Significativo, per esempio, che la Direttiva (UE) 2018/843, nota come V Direttiva europea antiriciclaggio, tra le principali novità abbia previsto la estensione degli obbligati alla figura dei *prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale*. L'aggiornamento recepisce quanto richiesto dagli standard GAFI per cui "è considerata *prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale* ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale anche on-

line, servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonché i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all'acquisizione, alla negoziazione o all'intermediazione nello scambio delle medesime valute". È il segno impresso all'antiriciclaggio dalla nuova era Fintech.

L'evoluzione normativa ci ricorda che "più complessa diventa la società nelle sue articolazioni, più complessa tende a diventare la criminalità che ne riproduce le patologie"<sup>13</sup>. In questo processo si iscrive lo scheumorfismo valutario, inizialmente rappresentato dalla *moneta elettronica* e finalmente dagli *Altcoins*; strumento equivalente per anonimato alla banconota esso "non richiede che siano rese note le identità delle controparti né la causale di pagamento; ma, essendo digitale, ossia un puro numero, divisibile e moltiplicabile a piacere, consente trasferimenti per qualunque importo, dai micro-pagamenti di pochi centesimi al regolamento di traffici commerciali internazionali"<sup>14</sup>. Insomma, la tecnologia finanziaria complica il 'gioco', rendendo ancora più difficile la individuazione dell'effettivo titolare della transazione finanziaria, schermato dalla natura ubiqua delle monete virtuali. In tale contesto, il crimine può avvalersi dei servizi di *mixing* (noti anche come *cryptocurrency tumbler*) e sfruttare complesse tecniche di trasferimento della valuta virtuale che, utilizzando conti di rimbalzo (conti *bounce*) o collettori (conti *pool* o *poi*) in combinazione con la tecnologia *Blockchain* rendono quasi impossibile la ricostruzione dei passaggi intermedi [tra fase di ingresso (*gateway*) e uscita (*withdrawing*)], garantendone l'anonimato<sup>15</sup>. Non a caso, l'ultimo *report* dell'*Internet Cybercrime Centre* (EC3) di Euro-pol<sup>16</sup> rivela il rapporto di proporzione diretta tra la capitalizzazione del mercato delle criptovalute e lo sviluppo del *cybercrime*, che si riflette di conseguenza sul riciclaggio digitale c.d. integrale.

<sup>13</sup> E. U. SAVONA, *Criminalità organizzata - concetti e definizioni*, consultabile in *open source* al seguente link: [www.jus.unitn.it/users/dinicola/criminologia/topics/materiale/dispensa\\_5\\_1.pdf](http://www.jus.unitn.it/users/dinicola/criminologia/topics/materiale/dispensa_5_1.pdf), p. 1

<sup>14</sup> M. AMATO, L. FANTACCI, *Per un pugno di Bitcoin*, Milano, 2016, p. 3.

<sup>15</sup> M. NADDEO, *Nuove frontiere del risparmio, Bit Coin Exchange e rischio penale*, in *Dir. pen. proc.*, n. 1-2019, pp. 99 ss.

<sup>16</sup> Il riferimento è all'*Internet Organized Crime Threat Assessment* (IOCTA) 2017, fruibile sul portale istituzionale [www.europol.europa.eu](http://www.europol.europa.eu). In argomento, L. STURZO, *Bitcoin e riciclaggio 2.0*, in *Riv. trim. dir. pen. cont.*, 5-2018, pp. 29 ss.; E. MESSINA, *Bitcoin e riciclaggio*, in B. QUATTROCIOCHI (a cura di), *Norme, regole e prassi nell'economia dell'antiriciclaggio internazionale*, Torino, 2017, pp. 381 ss.

Nuovi orizzonti che possono implicare conversioni della *virtual currency* in valuta avente corso legale (e viceversa) per il tramite dello “scambiatore” professionale: ecco spiegato il coinvolgimento dell'*exchanger* tra i soggetti obbligati a fornire apporto in termini di collaborazione attiva in un’ottica volta a stabilizzare l’*enforcement* in materia antiriciclaggio.

La logica è sempre la stessa: sfruttare le conoscenze dell’obbligato e/o la sua prossimità alle condotte, alle operazioni o alle organizzazioni che possono essere fonte del rischio-reato per ottenere un *alert* che consenta di intercettare la fattispecie (in via preventiva) e contrastare il relativo fenomeno criminoso.

#### 4. *Il contributo dell’I.A. (Intelligenza Artificiale)*

L’ultimo tassello è rappresentato dalla I.A. (Intelligenza Artificiale) che tratteggia i contorni di fenomenologie assolutamente nuove e, combinandosi con i moderni metodi di pagamento, consente di trasferire la partita nella realtà virtuale, dove gli strumenti di contrasto tradizionali si rivelano anacronistici e, spesso, inefficaci<sup>17</sup>.

Oltre ai software di automatizzazione, è sempre più frequente il ricorso a sistemi informatici dotati di capacità di *decision making* che sarebbe riduttivo considerare semplicemente strumentali; in verità, il *robot* si interpone tra l’uomo e l’operazione illecita con significative implicazioni sul modello di imputazione criminale<sup>18</sup>, oltre che sulle probabilità di riuscita del progetto criminoso. Trascurando in questo contesto il profilo di natura dogmatica, è possibile concentrare l’attenzione su quello empirico per segnalare che grazie all’Intelligenza Artificiale sembra completarsi il processo di de-individualizzazione della criminalità di tipo economico. L’utilizzo di quelle che alcuni ricercatori hanno definito “*entità razionali*” mettono ulteriore di-

---

<sup>17</sup> L. PICOTTI, *Quale diritto penale nella dimensione globale del cyberspace?* in R. WENIN, G. FORNASARI (a cura di), *Diritto penale e modernità*, Trento, 2017, pp. 309 ss.

<sup>18</sup> L. PICOTTI, *Diritto penale e tecnologie informatiche: una visione d’insieme*, in A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA (a cura di), *Trattato di diritto penale. Cybercrime*, Milano, 2019, pp. 35 ss.; P. SEVERINO, *Intelligenza artificiale e diritto penale*, U. RUFFOLO (a cura di), *Intelligenza artificiale. Il diritto, i diritti, l’etica*, Milano, 2020; R. BORSARI, *Intelligenza artificiale e responsabilità penale: prime considerazioni*, in *Riv. di diritto dei media*, n. 3/2019, p. 265 e, volendo, M. NADDEO, M. E. CASTALDO, *Diritto penale e intelligenza artificiale. Categorie antiche di fronte a responsabilità e giudizi futuri*, in R. PESSI, P. MATERA, G. SIGILLÒ MASSARA (a cura di), *Diritto, lavoro, nuove tecnologie e Blockchain*, Roma, 2020, pp. 117 ss.

stanza tra l'uomo e il reato, oltre a rendere più difficile la scoperta del crimine e la sua riconducibilità all'autore. Grazie alle elevate capacità computazionali, algoritmi di ultima generazione metabolizzano un'incredibile mole di dati offerta loro in pasto dalle tecnologie di *cloud computing*. In questo modo la macchina elabora schemi comportamentali sempre più complessi che possono tradursi in operazioni dal grado di opacità-imprevedibilità molto elevato, fino a elaborare – per esempio con i cc.dd. *black box algorithms* – catene inestricabili idonee al riciclaggio di ingenti flussi di denaro di provenienza illecita.

È la raffigurazione plastica del crimine delle opportunità, dove alla crescita di mezzi corrisponde secondo una linea di proporzione diretta l'implementazione di *chance* per il crimine che di converso frena lo sviluppo collettivo.

##### 5. *I limiti di un diritto penale del rischio*

La torsione per finalità illecite subita dagli strumenti tipici della tecnologia finanziaria si riflette sulla *politica criminale*, che sposta il proprio baricentro sugli avamposti dell'accesso al mercato (si pensi all'incriminazione e repressione dell'*abusivismo bancario e finanziario* in luogo delle condotte perpetrate nella gestione dei servizi di investimento del risparmio, che richiama l'illecito amministrativo dei *prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale* per l'esercizio abusivo *ex art. 17-bis*, comma 5, d.lgs. 141/2010) e alimenta fattispecie di pericolo o sistemi di delazione (*Whistleblowing*) che si nutrono del sospetto e, spesso, corrispondono a un approccio da diritto penale precauzionale.

In effetti, le violazioni degli obblighi antiriciclaggio punite dal caleidoscopico art. 55, d.lgs. 231/2007 e i meccanismi dell'anticorruzione seguono un orientamento *risk-based* coniugato all'arretramento della soglia di punibilità che gioca un ruolo predominante nella correlata esigenza di abbattere il rischio-reato attraverso lo stigma penale<sup>19</sup>.

D'altra parte, la complessità dei reati in esame e la tipologia degli interessi coinvolti giustifica la proiezione funzionale di norme che intendono intercettare la mera esposizione a peri-

---

<sup>19</sup> Recentemente, A. R. CASTALDO, *Il diritto penale dell'economia si spersonalizza*, *Il Sole 24 Ore*, 24 agosto 2021, p. 22.

colo del bene tutelato, prima che le condotte illecite si traducano nell'inquinamento economico e commerciale con ulteriori e, forse, ancora più gravi effetti. È proprio la chiave prevenzionistica che può indurre ad abbandonare la tutela di beni giuridici determinati e favorire la più indulgente prospettiva basata sulla *ratio* di tutela, dove la 'pena' declina nella 'neutralizzazione di pericoli'<sup>20</sup> e offre gli indubbi vantaggi di un *diritto penale di lotta*. Eppure, sebbene *diritto di giustizia e lotta per il diritto* convivano tuttora nella modernità, rivelando spazi ancora ammissibili di un diritto di lotta, non si può cedere a un illegittimo "diritto penale del nemico"<sup>21</sup>.

Se non adeguatamente contenuto, l'avanzare di un diritto penale fondato sulla cultura del sospetto rischia di travolgere regole e principi che lo orientano alla *giustizia*. In questo senso, un presidio indispensabile è quello della 'ragionevolezza' che consente di accettare la dilatazione dello spettro d'azione tipico della prevenzione e, dunque, una focale anticipata alla protezione primaria di beni-funzione (procedure, ordini, attività di controllo, ecc.), assicurando la determinatezza e la tassatività del precetto penale rispetto alle degradazioni tipiche della c.d. flessibilizzazione del tipo.

Tale deriva è bene rappresentata da chi precisa che «*i reati economici sono iscritti nel paradigma del diritto penale della globalizzazione. E ciò implica per sua natura un minor "garantismo", discendente dalla flessibilizzazione delle categorie e dalla relativizzazione dei principi cardine della legalità, colpevolezza e proporzionalità, favorendo così una tendenza espansiva del diritto penale*»<sup>22</sup>.

Non è soltanto il problema della caratterizzazione etico-deontologica del giudizio a preoccupare, quanto la dequotazione del bene giuridico, inteso come nucleo valoriale che autorizza l'intervento penale in funzione garantistica per tutelarne la esposizione alle aggressioni tipiche dell'illecito di modalità di lesione. Svincolare la fattispecie da elementi descrittivi e modalità di aggressione che possano costituire coordinate precise per l'interprete significa sbilanciare il diritto penale sull'efficientismo, perdendo di vista il binomio offesa-bene giuridico che può

---

<sup>20</sup> In questo senso, M. PAWLIK, *Strafe oder Gefahrenbekämpfung?*, in *Fest. F.C. Schroeder*, Müller, Heidelberg, 2006, pp. 357 ss.

<sup>21</sup> Letteralmente, M. DONINI, *Commento*, in A. R. CASTALDO, M. NADDEO, *Il denaro sporco*, cit., p. XXVIII; in argomento, ID, *Diritto penale di lotta. Ciò che il dibattito sul diritto penale del nemico non deve limitarsi a esorcizzare*, in *Studi sulla questione criminale*, n. 2/2007, pp. 55 ss.

<sup>22</sup> M. GAMBARDELLA, *Condotte economiche e responsabilità penale*, Torino, 2020, p. 7.

invece assicurare quella verifica epistemologica del tipo astrattamente positivizzato, soprattutto quando il bene giuridico pretende una tutela di natura preventiva ed è estremamente volatile come quello economico-finanziario<sup>23</sup>.

I temi dell'anticorruzione e dell'antiriciclaggio calati nel contesto della “nuova finanza” segnano quindi il campo e i problemi da affrontare nel diritto penale dell'economia. Beni giuridici sovra-individuali meritano una tutela preventiva<sup>24</sup>, ma partire dal bene-giuridico – anziché dalle *rationes* di tutela – è fondamentale per assicurare il controllo critico sull'incriminazione anche laddove la tutela penale assuma le sembianze della protezione di funzioni<sup>25</sup>.

Le probabilità di successo di tale sistema, vale a dire la prevenzione e repressione dei reati mediante un'azione di monitoraggio e gestione del rischio, che possa avvalersi anche della segnalazione dell'*insider* privato, passerà – come anticipato – dall'adesione o meno dei consociati agli obblighi collaborativi in grado di assurgere ad opzione ‘dominante’ nell'ottica di *enforcement*. La strategia di fondo poggia sull'asimmetrico rapporto di forza con l'antagonista-destinatario e, dunque, deve tener conto di un triplice limite che ne subordina l'efficacia *i)* alla chiarezza delle regole, *ii)* agli investimenti necessari ad attuarle (es. redazione di modelli organizzativi e piani di prevenzione) e, soprattutto, *iii)* ai vantaggi conseguenti dalla loro corretta applicazione. A tal riguardo, la dottrina sottolinea chiaramente come “l'adempimento puntuale delle prescrizioni (...) va accompagnato e gestito secondo una scala crescente da meccanismi di qualificazione del *rating* e dello *standing* reputazionale, da forme di accesso privilegiato a procedure negoziali con la PA, fino all'ingresso di attenuanti specifiche e a cause di non punibilità”<sup>26</sup>. Della strategia prescelta sono queste premesse fondamentali; ove non osservate, tali premesse si traducono nei limiti del diritto penale del rischio, dove risultano già deformanti i canoni classici del diritto penale del fatto. Implementare la cultura preventiva pone in sofferenza principi

<sup>23</sup> Più diffusamente, M. NADDEO, *Il diritto penale dell'economia nell'era del Fintech*, in *Fintech: Law, Technology and Finance*, Bocconi Legal Papers, n. 16/2021, pp. 127 ss.

<sup>24</sup> Autorevolmente, C. PEDRAZZI, *Problemi di tecnica legislativa*, in AA.VV., *Comportamenti economici e legislazione penale*, in Atti del convegno AREL, 19 marzo 1978, Milano, 1979. In argomento, C.E. PALIERO, *La riforma della tutela del risparmio: continuità e fratture nella politica criminale in materia economica*, in *Corr. mer.*, 5-2006, pp. 615 ss.

<sup>25</sup> M. DONINI, *Il principio di offensività. Dalla penalistica italiana ai programmi europei*, in *Riv. trim. dir. pen. cont.*, 4/2013, pp. 9 ss.

<sup>26</sup> A. R. CASTALDO, *Il diritto penale dell'economia si spersonalizza*, cit., p. 22.

fondamentali del diritto penale, inducendo alla normativizzazione integrale delle fattispecie che smarriscono i tratti dell'illiceità del loro costrutto positivo e naturale con una potenziale iperproliferazione della cifra illegale.

La conseguenza è quella di confondere la prevenzione, intesa come contenimento del rischio-reato, con la estensione del rischio penale (formale e neppure reale) producendo effetti collaterali particolarmente importanti, poiché “se questo tipo di legislazione ha un senso è perché neutralizza pericoli. Se non li neutralizza, ci rimane solo l’attentato ai diritti di segretezza, di fedeltà professionale, l’avanzare della cultura del sospetto, l’espansione di obblighi di denuncia e delazione etc.”<sup>27</sup>.

*Abstract*

Il contributo esamina i fenomeni della corruzione e del riciclaggio, tracciando il rapporto di 'continuità' in cui gli stessi si pongono. L'analisi tiene conto della metamorfosi che ha caratterizzato i moderni *criminal networks* e la relativa operatività nella società moderna. L'*output* di fase consente di apprezzare le convergenze tra i modelli di prevenzione a confronto (anticorruzione e antiriciclaggio), oltre alla necessità di recuperare il disallineamento informativo che caratterizza l'asimmetria Stato-crimine.

*Abstract*

The contribution analyzes the crimes of corruption and money laundering, tracing the relationship of 'continuity' in which they arise. The analysis considers the metamorphosis that has characterized modern criminal networks and the relative operations in modern society. The output makes it possible to appreciate the convergences between the prevention models compared (anti-corruption and anti-money laundering), as well as the need to reduce the state-crime information asymmetry.

Roma, settembre 2021.

---

<sup>27</sup> M. DONINI, *Commento*, in A. R. CASTALDO, M. NADDEO, *Il denaro sporco*, cit., p. XXVIII.